

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Napoli – Settima Sezione Civile – nella persona del magistrato, dott. Virgilio Dante Bernardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE (art. 70 commi 7-8 CCII)

Della proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore nella forma della procedura familiare (art. 66, 67 seguenti ccii) presentata dai coniugi [REDACTED], difesi dall'avv. Livia Volpe e assistiti dal gestore dell'Occ, dott.ssa Giovanna Bifulco, procedimento iscritto al n. 630 -1/2023 P.U.

-**letta** la proposta di procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66, 67 e seguenti ccii presentata dai coniugi [REDACTED], come integrata e rimodulata con le ultime modifiche e integrazioni del 9.10.2024 nonché la relazione integrativa del gestore dell'Occ, dott.ssa Giovanna Bifulco depositata anch'essa il 9.10.2024;

-**lette** anche le note del 27 e 28 novembre 2024 stilate dal gestore dell'Occ in relazione alle osservazioni presentate dal [REDACTED] al progetto di ristrutturazione, come riformulato e rimodulato il 9.10.2024, con le quali il gestore ha ribadito la vantaggiosità del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria (con particolare riguardo al caso dell'eventuale liquidazione controllata, ove si procedesse alla sua apertura);

-**lette** altresì le originarie proposte e le successive modifiche migliorative nonché le correlate attestazioni e relazioni del gestore dell'Occ in atti;

-**ritenuto** che sussista lo stato di sovraindebitamento, atteso che il fabbisogno familiare mensile è stato indicato nella relazione in euro 1.389,00 mentre il solo percettore di reddito, il sig. [REDACTED], ha un reddito mensile medio annuo che per il 2021 è stato di euro 2.150,13, per il 2022 di euro 2.209,36 e per il 2023 di euro 2.158,38 (la sig.ra [REDACTED] è priva di reddito e inoltre convive con i ricorrenti anche una figlia, anch'ella priva di reddito) a fronte di impegni finanziari mensili per circa 1.759 euro; inoltre, anche la proprietà immobiliare (in comunione dei beni fra i coniugi e consistente nell'appartamento di abitazione sito in Portici e box auto) il cui valore, stante la perizia di stima stilata in sede

di procedura esecutiva, ammonta ad euro 89.400, non è sufficiente a fronteggiare una complessiva debitoria di circa 300.000 euro;

- **ritenuto** che trova nella specie applicazione la procedura familiare atteso l'indebitamento comune nonché la circostanza per cui i coniugi [REDACTED] sono proprietari, ciascuno al 50%, delle consistenze immobiliari site nel Comune di Portici (appartamento e box auto) indicate come segue: 1) foglio 5 – part. 166, sub 6 – C/6 – CL4 – Mq 7 – RC 28,56 e 2) foglio 5 – part. 166, sub 16 – A/2 – CL 4- vani 3,5 – Mq 92 - RC 151,84;

-**rilevato** inoltre che, sebbene risultino altresì intestati al [REDACTED] una serie di 4 di autoveicoli e un motoveicolo, in realtà, come chiarito dal gestore dell'Occ nelle relazioni in atti, solo l'auto Fiat tg [REDACTED] immatricolata nel 1997 del valore stimato in euro 500,00 e sottoposta a fermo amministrativo vi è l'effettivo possesso oltre che il motociclo sopra indicato del valore stimato in euro 600,00 e immatricolato nel 1999. Per gli altri autoveicoli il [REDACTED] non ha più il possesso e che tuttavia risultano dal PRA non essendo stata registrata la perdita del possesso;

-**rilevato**, come evidenziato dal gestore dell'Occ anche all'udienza del 3.12.2024, che il piano come da ultimo rimodulato, integrato e migliorato: *“ha la durata complessiva di 6 anni e 2 mesi e al proprio interno è prevista, entro 2 anni dal dì dell'omologazione, la vendita dell'immobile”* (Cfr. verbale del 3.12.2024 in atti).

Il gestore dell'Occ nelle successive note di chiarimento depositate 27.11.2024 (cfr. p. 4 delle predette note) ha inoltre precisato che il progetto di ristrutturazione prevede le seguenti modalità di rientro:

Il rimborso sarà effettuato nella seguente modalità:

- n. 24 rate da € 800,00 con contributo della finanza esterna dei figli per un totale di € 19.200,00;
- n. 1 rata di € 3.481,13 pari al 10,00% della prima rata del TFS
- entro 24 mesi dall'omologa la vendita dell'immobile a trattativa privata con prezzo minimo di € 81.500,00 (prezzo base d'asta). L'importo sarà utilizzato ad estinzione della debitoria della Iseo SPV SRL così come da piano di ammortamento, fermo restando l'assenso alla cancellazione del pignoramento;
- n. 50 rate da € 422,66 per un totale di € 21.132,78;

-**evidenziato** che come esposto nel progetto, nella relazione dell'Occ e nelle note che la accompagnano, il progetto di risanamento della debitoria dei coniugi [REDACTED] (ammontante a circa 300.000 euro) prevede non solo, nell'arco massimo di due anni, la

vendita dell'immobile di proprietà (invero trattasi della casa di abitazione in Portici e il tempo di due anni di cui al progetto è funzionale alla ricerca di una abitazione in affitto), ma anche l'apporto di finanza esterna messa a disposizione dai figli dei coniugi ricorrenti nonché dalla messa a disposizione del 10 % del TFR;

-rilevato che il gestore ha comunicato la proposta di ristrutturazione, come rimodulata e riformulata il 9.10.2024, secondo le disposizioni di cui al decreto di concessione dei termini ex art. 70 CCII con il quale sono stati assegnati ai creditori giorni 20 per depositare osservazioni alla proposta;

-rilevato che alla originaria proposta, ovvero quella antecedente la riformulazione del 9.10.2024), presentava osservazioni il creditore Santander Consumer Bank SpA compendiabile essenzialmente nell'evidenziare che le cause dell'indebitamento del [REDACTED] ovvero *“che la conclusione dei prestiti sia avvenuta in maniera colposa”*. Segnalava ancora che *“Il sig. [REDACTED] ha, infatti, contratto debiti in maniera superiore alla propria capacità di farvi fronte, con inevitabile accrescimento delle rate mensili e aggravamento della situazione debitoria”* (Cfr. Osservazioni della Santander Consumer Bank SpA in atti).

-ritenuto che la predetta eccezione non possa essere accolta.

La relazione dell'Occ, dott.ssa Giovanna Bifulco, evidenzia infatti che alla situazione di sovraindebitamento del [REDACTED] hanno concorso gli stessi istituti di credito nella misura in cui, sin dal momento successivo alla concessione del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione in Portici (nel progetto, come riformulato, da vendersi per far fronte ai debiti contratti, entro un biennio), non era stato adeguatamente valutato il merito creditizio del [REDACTED] allorchè venivano concessi ulteriori finanziamenti..

In coerenza con i criteri normativi fissati dall'art. 68, comma 3, CCII, stante i calcoli effettuati dal gestore dell'Occ (alla cui relazione si rinvia, Cfr. pp. 23, 24, 25 della relazione depositata il 9.10.2024) sia il finanziamento della Ubi Banca SpA sia della stessa Santander Consumer Bank SpA, unitamente alla Credits SpA erano stati concessi in difetto dei parametri normativi ex art. 124 bis TUB ed ex art. 68, co. 3, CCII: ciò comporta che gli istituti di credito hanno in tal modo concorso nell'aggravamento dell'indebitamento del [REDACTED], facendo sì, almeno sotto questo profilo, che la colpa nella contrazione dei finanziamenti di quest'ultimo (da cui discende una quota ingente della complessiva debitoria) sia attenuata dal concorso degli operatori qualificati (gli istituti di credito eroganti) che mal hanno valutato il merito creditizio, facendo sì che il [REDACTED] non raggiungesse il livello di colpa grave, come richiesto dall'art. 69 CCII per una pronuncia di inammissibilità, ma facendolo scemare ad un grado di colpa di livello inferiore, come tale normativamente non sanzionabile con l'inammissibilità della domanda di ristrutturazione del debito.

-**rilevato** inoltre che alla proposta come riformulata e rimodulato, il creditore Santader non depositava ulteriori osservazioni, ma invece contestava il progetto il [REDACTED] che si opponeva all'omologa evidenziando che *“la morosità del Condominio [REDACTED] è molto più alta rispetto a quella indicata in documentazione”* nonché che *“l'eventuale adesione all'accordo proposto comporterebbe l'ingiustificato accollo delle somme imputabili al condomino [REDACTED] ai terzi fornitori estranei alla procedura ovvero agli altri condomini”* e inoltre rilevava altresì che *“il Condominio risulta eccessivamente penalizzato dall'accordo proposto in quanto il Condominio potrà recuperare tra molti anni e solo una minima percentuale”* (cfr. le osservazioni del Condominio in atti).

-**ritenuto** che le osservazioni del Condominio, per quanto effettivamente quest'ultimo non ottenga dal piano la soddisfazione piena dei propri crediti, non possano tuttavia essere accolte, atteso che, stante la relazione dell'Occ in atti, la verifica dell'alternativa liquidatoria, ovvero quanto il condominio, in considerazione del rango chirografario del proprio credito, andrebbe a ricavare in caso di apertura della liquidazione controllata, è inferiore a quanto proposto nel progetto di ristrutturazione, come da ultimo rimodulato. Al riguardo, il gestore dell'Occ infatti all'udienza del 3.12.2024, nel riportarsi alla nota successivamente depositata in risposta alle osservazioni formulate dal predetto Condominio, ribadiva *“la vantaggiosità rispetto all'alternativa liquidatoria anche con riferimento alla specifica posizione di quest'ultimo creditore, atteso che, ove pure si optasse per l'apertura di una liquidazione controllata – che è quella cui in astratto gli odierni ricorrenti potrebbero vedersi intestata – non vi sarebbe la finanza esterna invece promessa all'interno del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, circostanza che farebbe venir meno ogni possibilità di pagamento per il Condominio, che è creditore chirografario, ove si attivasse la liquidazione controllata”* (Cfr. verbale del 3.12.2024 in atti); in altri termini, come evidenziato dal gestore dell'Occ, stante il rango chirografario del credito del Condominio, quest'ultimo, in caso di alternativa liquidatoria, vedrebbe il proprio credito interamente insoddisfatto, mentre con il progetto di ristrutturazione proposto sarebbe comunque garantita (in forza anche della finanza esterna offerta dai figli, altrimenti non attingibile in sede liquidatoria) una soddisfazione, sebbene parziale, del credito (Cfr. con riferimento alla vantaggiosità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, pp. 31 e seguenti della relazione Occ del 9.10.2024);

-**rilevata** la regolarità delle comunicazioni effettuate ai creditori dall'Occ;

-**rilevato** ex art. 70, comma 7, ccii che il gestore dell'Occ attesta la completezza e veridicità della documentazione nonché la fattibilità del piano e della proposta dei proponenti (Cfr. pp. 35-36 della relazione particolareggiata dell'Occ del 9.10.2024 correlata al piano come rimodulato in pari data);

-**rilevato** che il gestore dell'Occ, dott.ssa Bifulco, attesta, come già sopra messo in evidenza, la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. pp. 31 e seguenti della Relazione particolareggiata del 9.10.2024 nonché dichiarazioni di cui al verbale del 3.12.2024); -

letto l'art. 70, comma 7, CCII, che prevede che con l'omologazione il giudice dichiara anche la chiusura della procedura;

-letto l'art. 70, comma 8, e che dispone che la sentenza debba essere comunicata ai creditori e che vada pubblicata entro 48 ore ai sensi del comma 1; -letto altresì l'art. 71 sull'esecuzione del piano;

P.Q.M.

Omologa proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore nella forma della procedura familiare (art. 66, 67 seguenti ccii), nella sua ultima versione, presentata dai signori [REDACTED];

Dispone che l'Occ, nella persona della dott.ssa Giovanna Bifulco, come previsto dall'art. 71, comma 1, CCII, "vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice" e che, in ogni caso, depositi ogni 6 mesi una relazione al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;

Dispone a cura dell'Occ la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Napoli nonché presso il registro delle imprese;

Dichiara la chiusura della procedura;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni al proponente presso il loro difensore e al gestore dell'Occ, dott.ssa Giovanna Bifulco;

Così deciso il 29 dicembre 2024

Il giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi

Virgo in assenza.
10-1-25
Per il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo